

ACAT PEDEMONTANA

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 04/09/2020

VERBALE

In data 04 settembre 2020

alle ore 20:00

presso la sede in Via Daniele Manin, 1 a Schio, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell' ACAT Pedemontana per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione dell'adeguamento dello statuto associativo in base alla nuova Legge Enti Terzo Settore L.106/2016, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.
2. Varie ed eventuali

Presiede l' Assemblea il Presidente Acat Pedemontana Dorian Dal Zotto che dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario e Verbalista il Sig. Ugo Signorini

Il Presidente constata la presenza, personalmente e per delega di 58 soci su 138 e che quindi l' Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto Vigente.

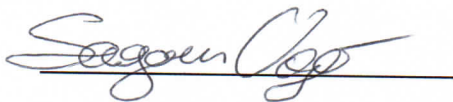
Il Presidente introduce il punto 1 all'ordine del giorno

Si spiega ai presenti che le linee guida adottate per l' adeguamento dello statuto che verrà presentato sono state preparate consultando le tracce fornite dall' ARCAT Veneto e dal C.S.V. di Vicenza territorialmente competente. Tramite anche ausilio visivo su schermo, vengono presentati e letti i singoli articoli dello statuto da adeguare in base alla nuova normativa sul Terzo Settore L.106/2016, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. Il Presidente illustra all' Assemblea la scelta condivisa di definirci Organizzazione di Volontariato e non di Promozione Sociale, come richiesto dal legislatore. Al termine, il Presidente precisa ancora una volta che questo adeguamento statutario è un atto dovuto per ottemperare alla legge e chiede l'approvazione con voto palese per alzata di mano. Con voti favorevoli n. 58, voti contrari 0, astenuti 0, lo statuto dell' ACAT PEDEMONTANA viene approvato all'unanimità dell'Assemblea.

A seguire, verrà registrato e notificato alle sedi competenti entro i termini di legge: Ufficio del Registro, Regione del Veneto, Centro Servizio per il Volontariato e rende noto a tutti gli associati che lo Statuto Sociale ACAT Pedemontana allegato al presente verbale, dichiarato approvato e valido dall' Assemblea in data odierna 04 settembre 2020 riunita in Schio (VI) presso la sede in Via Daniele Manin, 1 sostituisce il precedente Statuto ed entra immediatamente in vigore.

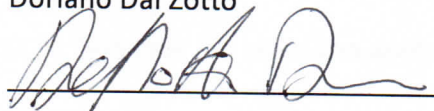
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario e Verbalista
Ugo Signorini





Il Presidente Acat Pedemontana
Doriano Dal Zotto



- Allegato: Statuto Sociale ACAT PEDEMONTANA ODV del 04/09/2020

ATTO ESENTE IMPOSTA:

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Art. 82

Comma 3: Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

Comma 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.




Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 23/10/2020
Al n. 145613
TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO (*)
Adele Nigliato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



A.C.A.T. PEDEMONTANA ODV

Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin)

STATUTO A.C.A.T. PEDEMONTANA ODV

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin): A.C.A.T. PEDEMONTANA ODV, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata ODV.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l' ODV utilizza la denominazione «Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) : A.C.A.T. PEDEMONTANA ODV.
3. L' ODV ha sede legale in via Daniele Manin, 1 nel Comune di SCHIO , Provincia di Vicenza.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

1. L' ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell' ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l' eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell' ODV.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell' ODV stessa

Art.4

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo o degli Associati.

Art. 5

(C.A.T.: Club Alcolologici Territoriali – metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati, alcolcorrelati complessi e nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da persone, famiglie e Servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

Art. 6

(Finalità e attività)

1. L' ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale senza scopo di lucro.
2. Le finalità dell' ODV si esplicano su tutto il territorio della Regione Veneto al servizio dei CAT e delle comunità e sono:

- a) Promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy.
- b) Migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin.
- c) Sviluppare e sostenere i Club Alcolologici Territoriali e garantire l'armonizzazione dei programmi su tutti i territori comunali e collaborare con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale.
- d) Rappresentare un punto di riferimento per i Club-famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta ODV si riconoscono.
- e) Rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai associati dell' ODV stessa, famiglie e servitori insegnanti ed alla società in generale.

3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, quelle contraddistinte dalle lettere a, d, h, i, l, v, w, di seguito riportate:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- d. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- h. Realizzare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- v. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- w. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in :

- a) Curare l'organizzazione, il coordinamento e il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori Insegnanti di Club.
- b) Organizzare Interclub/congressi dei Club ed altre attività utili allo sviluppo dei programmi ecologico-sociali.
- c) Elaborare proposte di progetti di ricerca.
- d) Curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione.
- e) Organizzare, coordinare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione ecologica continua, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana.
- f) Promuovere e cooperare per la nascita e l'evoluzione dei programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in genere e la promozione di una cultura ecologico-sociale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici o la partecipazione a reti/coordinamenti/gruppi di lavoro
- g) Cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

4. Per le attività di interesse generale prestate l' ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'ODV può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L' ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

(Collegamento con Associazioni di ambito più vasto)

1. L' ODV per il conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del presente statuto aderisce all' ARCAT VENETO ODV (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali del Veneto– Metodo Hudolin) e attraverso questa, all' A.I.C.A.T. ODV (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali – Metodo Hudolin).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l' ODV collabora con le altre analoghe Organizzazioni operanti nel territorio.

Art. 8

(Ammissione)

1. Sono Associati dell' ODV con diritto di voto tutte le persone fisiche maggiorenni che condividendo le finalità e mosse da spirito di solidarietà, partecipano regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, sia come famigliari che come servitori insegnanti e si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L' ammissione all' ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell' interessato, ratificata dall' assemblea nella prima riunione utile, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all' interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all' interessato.
4. L' aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 9

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti associati dell' ODV hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell' ODV e controllarne l'andamento;
 - c) votare in Assemblea dal momento dell' iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 36
 - e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.
2. Tutti gli associati dell' ODV hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) tenere verso gli altri associati e verso l'esterno dell' ODV un comportamento animato da spirito di solidarietà e buona fede;
 - c) contribuire compatibilmente alle disponibilità, al sostegno economico dell' ODV versando periodicamente le liberalità come stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' ODV.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del terzo settore.

Art. 11

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per scioglimento dell' ODV, recesso, morte o esclusione.
2. E' motivo di esclusione, previo invio all' associato di una comunicazione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata all'assemblea alla prima riunione utile:
 - a) la non partecipazione regolare alle attività del Club o dell' ODV;
 - b) il contravvenire alle finalità dello statuto.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall' ODV. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. L' associato può recedere dall' ODV mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 12

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'ODV:
 - o Assemblea Generale (o degli associati)
 - o Consiglio Direttivo
 - o Presidente
 - o Organo di controllo
 - o Organi di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 13

(Assemblea Generale)

1. L'assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento delle liberalità associative, ove prevista ed è l'organo sovrano.
2. All'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o in assenza dal vicepresidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell' ODV, in libera visione a tutti gli associati.
6. All' Assemblea partecipano di diritto: il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Membri d' Onore.

14

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ODV;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' ODV;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

provinciale
della
provincia di
Cuneo

Art. 15
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli C.A.T. ed affisso nella sede dell' ODV almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.

Art. 16
(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 17
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell' ODV con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è organo di governo e di amministrazione dell' ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Presidente dell' ODV è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.
7. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere con delega scritta per avere diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
9. Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, gli associati dell' ODV.
10. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'ODV;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l' ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.
5. Il Vicepresidente, proposto dal Presidente, viene ratificato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il mandato del Presidente.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all' attività compiuta.
8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la segreteria dell' ODV, dove può essere consultato dagli associati.
9. Egli provvede al buon funzionamento dell' ODV ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
10. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
11. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.
12. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta ordinaria, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.
13. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta ordinaria, dell'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.
14. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell' ODV.

Art. 20

(Eleggibilità e candidature)

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati appartenenti all' ODV .
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, C.A.T. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria dell'ODV, entro sessanta giorni dall'Assemblea, entro il trentesimo giorno precedente all'Assemblea, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione nei locali della segreteria e inviate a tutti i C.A.T. dell' ODV.
3. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà per anzianità di iscrizione all' ODV stessa.
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in assemblea.

Art. 21

(Proclamazione degli eletti)

1. La proclamazione degli eletti alle cariche sociali, sarà effettuata subito dopo le operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Assemblea Generale; essi saranno in carica immediatamente.

Art. 22

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 24

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell' ODV sono costituite da:
 - a) quote liberali degli associati;
 - b) beni mobili ed immobili;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni, lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi da convenzioni;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25

(I beni)

1. I beni dell' ODV sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' ODV e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell' ODV e può essere consultato dagli associati.

Art. 26

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L' ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28
(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l' ODV redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 29
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l' ODV e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell' ODV, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell' ODV.

Art. 30
(Personale retribuito)

1. L' ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati dell' ODV che prestano la loro attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art. 18 del D.Lgs.117/2017.

Art. 32
(Responsabilità della ODV)

1. L' ODV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ODV.

Art. 33
(Assicurazione dell'ODV)

1. L' ODV può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 34
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del D.Lgs.117/2017.

Art. 35
(Membri d'onore)

1. L'Assemblea può nominare un "Presidente Onorario" dell' ODV che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell' ODV ed all'Assemblea generale.
2. L'Assemblea generale, su proposta del Presidente dell' ODV, in seguito a segnalazione dei Club, può nominare "Membri d'Onore dell' ODV" persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'approccio ecologico sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.

3. I Membri d'Onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale, senza diritto di voto.

Art. 36
(Libri sociali)

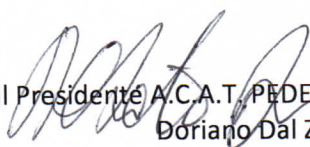
1. L' ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo
 - d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della liberalità associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ODV, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.37
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 38
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.


Il Presidente A.C.A.T. PEDEMONTANA Odv
Doriano Dal Zotto